

Segreteria Generale

Prot. AP/mb/35-2021
Roma, 5 gennaio 2021

Illustrissimo Senatore Riccardo Nencini,
Presidente della 7° Commissione Permanente,
Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica,
spettacolo e sport
Senato della Repubblica
commissioneistruzione@senato.it

Oggetto: Atti del Governo sottoposti a parere; schemi di decreti legislativi in materia di ordinamento sportivo.

Con la presente la Federazione Italiana Nuoto fornisce il parere richiesto con nota del Presidente della Commissione della 7° Commissione del Senato del 29 dicembre 2020 prot. 379 circa i seguenti Atti del Governo recanti schemi di decreti legislativi attuativi delle deleghe in materia di ordinamento sportivo: atto del Governo n. 226 recante “Misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo”; atto del Governo n. 227 recante “Misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi...”; atto governo n. 228 recante “Semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi”; atto Governo n. 229 recante “Misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali”; atto del Governo n. 230 recante “Riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo”.

Detti schemi di decreti legislativi toccano moltissimi aspetti di grande importanza; per esigenza di sintesi, si forniscono, senza pretesa di essere esaustivi, alcuni spunti di riflessione sull’impatto generale che la proposta di riforma comporta sull’assetto del settore sportivo del nostro Paese.

Atto Governo n.230

Dei suddetti atti di Governo, si ritiene porre in principale attenzione il n. 230, riguardante il “Riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo”. L’attenzione attiene all’oggettiva “pesante” ricaduta che il citato schema di decreto farebbe calare sull’intero sistema sportivo italiano, come noto costituito dalla rete di associazioni e società sportive che rappresentano l’insostituibile ossatura dello sport italiano.

Tali organismi, meritevoli del sostegno di tutte le istituzioni per l’importante ruolo che svolgono in ambito sociale, versano ancor più oggi in gravissime difficoltà per le conseguenze prodotte dalla pandemia, in special modo i sodalizi sportivi dilettantistici e di base che rappresentano la grande maggioranza.



L'attenzione della Federazione circa l'atto di Governo n. 230 riguarda la nuova disciplina proposta sul "Lavoro Sportivo" al fine di valutare se risponde o meno alle istanze dello settore, con particolare riferimento alla sostenibilità economica.

In relazione a ciò, si ritiene che la formulazione di riforma del "Lavoro Sportivo" come è rappresentata nel decreto non sia sostenibile economicamente dalle associazioni e società sportive, tenuto conto del peso degli oneri previdenziali, assicurativi e fiscali che condurrebbero alla chiusura e al fallimento la stragrande maggioranza degli organismi sportivi, rendendo conseguentemente non attuabile detta riforma.

In tale contesto, preoccupa fortemente la scarsa considerazione che lo schema di decreto n. 230 pone sulla centralità di figure caratteristiche degli organismi sportivi, quali gli "amatori" e i "volontari", risorse fondamentali nell'organizzazione delle attività sportive che risulterebbero nella riforma residuali (vedi art. 29) e di fatto "attratti" nella categoria di "Lavoro Sportivo", con gli aggravii fiscali e previdenziali insopportabili.

Chi conosce la fragilità del sistema rappresentato da associazioni e società sportive senza scopo di lucro, non può che dedurre che gli interventi proposti in materia di "Lavoro Sportivo" non sono attuabili se non adeguatamente sostenuti con da un robusto intervento contributivo da parte dello Stato, intervento attualmente non previsto.

Difatti, lo stanziamento di 50 milioni di euro per i soli anni 2021 e 2022 inserito nella legge di bilancio 2021, è totalmente insufficiente per "sostenere" le associazioni e le società sportive nell'attuazione della citata riforma; autorevoli esperti del settore hanno stimato che il maggior costo finanziario ammonterebbe complessivamente ad oltre un miliardo di euro!

Ancora in riferimento all'atto di Governo n.230, si evidenziano le seguenti ulteriori criticità:

✓ art. 15) Tesseramento – Viene previsto che con il tesseramento l'atleta instaura obbligatoriamente un "rapporto associativo" con il sodalizio sportivo. Tale previsione determina la mutazione di un "diritto", nel caso quello di decidere associarsi, con un "obbligo" che non risponde a nessuna necessità giuridica e utilità pratica. L'istituto tipico che lega l'atleta ad una associazione o società (e alle rispettive organizzazioni sportive di riferimento) è il tesseramento, necessario all'atleta per rappresentare la società e partecipare alle manifestazioni. Si fa inoltre notare che la natura giuridica delle associazioni non riconosciute (che sono la maggioranza) espone gli associati (nel caso i soci-atleti) al rischio di rispondere in solido delle obbligazioni assunte dalla propria associazione nei confronti di terzi. Inoltre per le società sportive di capitale tale previsione è del tutto inapplicabile.

✓ Art. 16 Tesseramento atleti minorenni – È previsto che per il tesseramento degli atleti di età minore ai 12 anni è obbligatorio che gli stessi sottoscrivano un formale "auto assenso", aggiuntivo a quello dei genitori. Non si comprende il motivo di tale imbarazzante prescrizione che appare ispirata solo da ragioni demagogiche senza alcuna attinenza alla realtà. Inoltre i commi 3 e 4 equiparano a tutti gli effetti gli atleti non italiani a quelli italiani. Premesso che le attuali norme federali già garantiscono il tesseramento e la partecipazione alle attività sportive di tutti i residenti (anche stranieri) sul territorio nazionale, la nuova previsione non tiene invece conto che sono in vigore, con l'approvazione della Comunità Europea, norme per la tutela dei vivai nazionali con la previsione di quote per l'attività di alto livello riservate ad atleti non solo sulla base della loro nazionalità ma anche sulla base della loro provenienza da vivai (societari) italiani. La genericità della norma come scritta può determinare un vulnus per le attività sportive di alto livello in chiave di gestione delle rappresentative nazionali soprattutto negli sport di squadra.

✓ Art. 28 Direttore di gara - Il decreto prevede l'obbligo di assumere un contratto di lavoro individuale tra il Direttore di gara (e le figure analoghe, arbitri, commissari di gara, etc) e la Federazione o altro Ente sportivo di riferimento. La norma non tiene conto che, fatto salvo il settore professionistico di alcuni sport, nelle discipline dilettantistiche, maggioritarie di numero, il Direttore di gara opera come volontario, al quale è riconosciuto non un compenso da lavoro bensì una indennità o gettone di presenza attualmente (e correttamente) posto al di fuori del computo dell'imponibile fiscale e previdenziale, come previsto dalla legge n.81/1986 e successive modifiche. L'inquadramento di fatto delle attività del Direttore di gara ad attività lavorative non solo comporta un aggravio di spesa per l'organizzazione sportiva, ma fa anche emergere dannosi profili di incompatibilità per quei soggetti che svolgono altre attività lavorative tradizionali e che non possono cumulare altri incarichi di lavoro.

✓ Art. 31 – Abolizione del vincolo sportivo – La norma prevede l'eliminazione del vincolo sportivo dall'1 luglio 2022. Il riferimento alla tempistica di tesseramento prevista dalla Federazione Calcio è del tutto "singolare" in quanto le altre Federazioni hanno come termini di tesseramento i mesi di ottobre o gennaio o altre date. L'articolo in esame prevede anche la delega alle Federazioni per indicare una inutile disciplina transitoria per la diminuzione progressiva della durata del vincolo, ugualmente fissata entro il detto termine dell'1 luglio 2022, con la conseguenza che dal 2 luglio 2022 verrebbero a cadere tutti i vincoli di tesseramento!

Seppur è pienamente condivisibile che l'atleta, specialmente giovane, non debba sottostare ad un regime di vincolo lesivo della possibilità di determinare il proprio futuro, occorre tener conto che sono le associazioni e le società sportive a promuovere e sostenere i vivai giovanili e a formare gli atleti; devono pertanto anch'esse essere tutelate, altrimenti nessuna di esse investirebbe più tempo, denari e passione nella formazione dei futuri campioni e nei vivai. Occorre inoltre considerare che allo stato attuale il vincolo sportivo è stato già profondamente aggiornato con la previsione, nelle norme federali, di numerose clausole per salvaguardare gli atleti con varie possibilità di svincolo, sottoposto alla vigilanza degli organi di giustizia federali. Ciò detto, un conto è prevedere che si debba recepire negli statuti degli organismi sportivi norme di razionalizzazione del vincolo (come peraltro già fatto da molte Federazioni), altro è sancire la sua abolizione in modo generalizzato e indiscriminato in quanto costituirebbe un disincentivo ad operare nella formazione e preparazione di atleti, con conseguenze negative anche per la qualità delle rappresentative nazionali Azzurre.

Atto Governo n.228

L'atto di Governo n. 228, recante "Norme per la semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi", contiene in particolare una nuova disciplina del "Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche".

Nel decreto è previsto il trasferimento della gestione del "Registro" dal CONI al Dipartimento dello Sport. Tale decisione può destare perplessità tenuto conto che, per disposizioni di legge, il riconoscimento ai fini sportivi delle società e associazioni è attribuito al CONI, attraverso le Federazioni e gli Organismi sportivi riconosciuti e che il Registro appare quindi strettamente legato alla procedura di riconoscimento perlopiù di carattere sportivo.

Ma ciò che stride maggiormente, nell'ambito del provvedimento dedicato alla "semplificazione", è l'oggettiva burocratizzazione introdotta della nuova procedura per l'iscrizione al Registro da parte delle associazioni e società sportive. Attualmente le Federazioni, in qualità di organismi affiliati delegati dal CONI, verificano la documentazione, provvedono direttamente al riconoscimento sportivo e trasmettono gli atti al "Registro" presso il CONI. Nella nuova procedura proposta dal decreto si deduce che il



riconoscimento sportivo sia posposto e subordinato al provvedimento del Dipartimento dello Sport di iscrizione al Registro. Ma ancor più rilevante è l'abnorme quantità di dati e informazioni che le associazioni e società sportive interessate devono trasmettere (per il tramite degli organismi affiliati) al "Registro" presso il Dipartimento dello Sport. Viene infatti previsto l'invio delle seguenti informazioni: i dati anagrafici completi di tutti i tesserati (compresi i minori), l'elenco di tutti gli impianti utilizzati per l'attività sportiva, l'indicazione dei dati relativi ai contratti che attestano l'utilizzo degli impianti sportivi (concessioni, comodati e locazioni), l'elenco dei contratti di lavoro e delle collaborazioni amatoriali con indicazione dei soggetti coinvolti e mansioni. Tutto ciò appare ben distante dall'obiettivo della semplificazione con profili discutibili anche in riferimento al rispetto delle norme sulla privacy.

Atti Governo n.227 e n. 229

In merito all'atto di Governo n. 227 recante "Misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi..." e all'atto di Governo n. 229 recante "Misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali", pur non volendo entrare in modo specifico nel merito, preme segnalare che la natura delle materie trattate fa emergere l'esistenza di conflitto di competenze con le funzioni che la Costituzione assegna alle Regioni.

Conclusioni

Pur condividendo l'esigenza di adeguare il quadro normativo del settore sportivo, si ritiene che i provvedimenti proposti nei citati decreti abbiano la necessità, nel loro insieme, di un sostanziale approfondimento che apporti ai testi modifiche essenziali, senza le quali il sistema sportivo italiano si avvierebbe ad un sicuro collasso.

Verrebbe messa ulteriormente a rischio la preziosa rete costituita dalle associazioni e società sportive, già pesantemente colpita dalla pandemia, che fino ad oggi ha garantito l'accesso alla pratica sportiva e motoria ai cittadini.

L'attività motoria e sportiva in Italia può essere praticata solo grazie all'impegno immenso delle associazioni e società sportive, in quanto lo sport notoriamente nel nostro Paese non si pratica di fatto né a scuola né all'università e gli Enti locali non hanno le risorse per assolvere a questa fondamentale funzione sociale.

In conclusione, usando la metafora sportiva, crediamo che la riforma dello sport non debba essere una "prova a cronometro da vincere a prescindere e ad ogni costo", bensì può essere una occasione per scrivere norme efficaci e attuabili in un settore delicato ed essenziale, coinvolgendo gli "addetti ai lavori".

Si ringrazia per la cortese attenzione e, con l'occasione, si inviano distinti saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Antonello Pinza

